

STATUTO

CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARUGATE MI VIA DELLA
CAPPELLETTA 5

Numero REA: MI - 1069495

Codice fiscale: 94001090151

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

allegato sub B al n. 3185/2422 di rep.

STATUTO

“CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO” COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1 (Costituzione – denominazione - sede)

È costituita con sede nel comune di Carugate la Società Cooperativa denominata CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera, del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa; suo fine ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991 è il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma lettera a) della suddetta legge.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Carugate, attraverso l'erogazione di servizi socioassistenziali e sanitari prevalentemente ai soci, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto: lo studio e l'attuazione d'iniziative socio-sanitarie assistenziali ed educative e formative a favore delle persone anziane in special modo della comunità carugatese e dei territori limitrofi.

La Cooperativa potrà - a mero titolo esemplificativo - costruire, acquistare immobili, organizzare e gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri diurni, Servizi di assistenza domiciliare, Centri di terapie fisiche ed ogni altra attività connessa o simile al perseguimento dello scopo sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa nei limiti del loro conferimento.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti prevalentemente alle seguenti categorie:

- 1) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà anche ai sensi e per gli effetti della L. 381/91 per il raggiungimento degli scopi sociali e senza corresponsione di alcun tipo di emolumento o rimborso spese.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordi-

- naria;
- b) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto con particolare riferimento alle finalità della Cooperativa, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta e procedere ai sensi dell'art. 2528 c.c.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- c) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art.8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art.9 (Recesso da socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- che cessi in via definitiva ogni tipo di rapporto con la Cooperativa

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione e deliberare in merito ai sensi dell'art. 2532 c.c. e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione, al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazio-

ne del provvedimento di accoglimento della domanda

Art.10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione:

nel caso di soci fruitori:

- b) che abbiano cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

nel caso di soci volontari:

- c) che abbiano cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- d) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte
- f) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero attui comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale
- g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge avanti il giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa previo invio della comunicazione a mezzo raccomandata prevista al successivo art. 11.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate al valore nominale.

Art.13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nei termini del precedente Art.12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari stessi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di

fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art.2347 2° e 3° comma del Codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, per subentrare nella partecipazione del socio deceduto, dovranno presentare domanda di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Art.6, in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Art.12.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 50. Ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere o acquistare almeno cinque azioni.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovven-

tori;

- b) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 5.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 20.001,00 euro e fino a 40.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 40.001,00 euro e fino a 70.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 70.001,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi almeno cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.20 (Elementi costitutivi del patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati da soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 50,00 (cinquanta/00); ciascun socio dovrà sottoscrivere o acquistare almeno 5 azioni.
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50,00. Ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere o acquistare almeno 5 azioni.
- 3) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate dai soci receduti o esclusi e dagli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o di statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art.21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art.22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) Ad eventuale erogazione di ristorno ai soci cooperatori nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento.

Art. 23 (Ristorni e vantaggio mutualistico)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del Codice civile, sulla base del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Ai soci volontari non potrà essere distribuito alcun ristorno.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art.24 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art.25 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti di trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure mediante pubblicazione su uno o più dei seguenti giornali quotidiani: Avvenire, Corriere della Sera e Il Giorno.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi, in quest'ultimo caso, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i. ;
3. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
4. procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, agli eventuali sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
7. approva i regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
9. delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo

2478 bis cod. civ.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del cod. civile.

Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, se straordinaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Al socio cooperatore persona giuridica è attribuito un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, apparte-

nente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art.2372 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Art.29 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono assumere la carica di amministratore coloro che nei cinque anni precedenti la nomina hanno rivestito ruoli dirigenziali nelle Pubbliche amministrazioni. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al seguente requisito di indipendenza: non intrattenere o non aver intrattenuto nei cinque anni precedenti la nomina, rapporti di lavoro o altro rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano

l'indipendenza.

Art.30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del Codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sei volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la na-

tura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art.32 (Integrazioni del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice civile non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi degli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art.34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.36 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.37 (Liquidatori)

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.38 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sotto-

ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali e, a norma dell'Art. 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Fto Emiliano Perego

Fto Maurizio Marsala- Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22, COMMA 2 DEL D.LGS 82/2005 CHE SI RILASCIATA IN
TEMPO UTILE DI REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTA A SENSI DI LEGGE